



# **REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

**Adottato con D.R. n. 102 del 24 aprile 2017**

### **Art. 1 - Definizione**

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell'Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all'erogazione di servizi di integrazione e di supporto per la didattica e la ricerca.

### **Art. 2 - Finalità**

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di assicurare:

- a) la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale dell'Università;
- b) il trattamento, l'accesso e la diffusione dell'informazione bibliografica, con riguardo sia alle risorse possedute localmente che a quelle remote.

### **Art. 3 - Utenti**

Sono utenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo:

- a) tutti i membri della comunità universitaria, indicati dall'art. 11 co. 1 dello Statuto dell'Università;
- b) coloro che non sono membri della comunità universitaria, alle condizioni previste dal Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo con apposito regolamento interno.

### **Art. 4 - Organi**

Sono organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo:

- a) il Comitato di Coordinamento;
- b) il Coordinatore Scientifico;
- c) il Coordinatore Amministrativo.

### **Art. 5 - Comitato di Coordinamento**

1. Il Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo è composto da:

- a) il Coordinatore Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- b) il Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- c) quattro professori o ricercatori in rappresentanza delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo (Agraria, Architettura, Giurisprudenza-Economia, Ingegneria), nominati dal Rettore, sentiti i Direttori dei Dipartimenti pertinenti;
- d) quattro rappresentanti degli studenti in rappresentanza delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo (Agraria, Architettura, Giurisprudenza-Economia, Ingegneria), designati dal Consiglio degli Studenti.

I componenti di cui alla lett. c) durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il mandato dei componenti di cui alla lett. d) coincide con quello del Consiglio degli Studenti.

2. Il Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo:

- a) determina l'indirizzo generale del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- b) adotta il programma triennale e il programma operativo annuale del Sistema Bibliotecario di Ateneo e ne verifica l'attuazione;
- c) approva le richieste di acquisto di collane enciclopediche, abbonamenti a riviste e banche dati;

- d) formula al Rettore la richiesta annuale di fondi per le attività e le acquisizioni del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- e) adotta regolamenti interni e direttive concernenti la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, di concerto con il Direttore Generale.

#### **Art. 6 - Coordinatore Scientifico**

1. Il Coordinatore Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo è nominato dal Rettore tra i professori e ricercatori dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico; dura in carica tre anni e può essere rinominato.
2. Il Coordinatore Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
  - a) convoca e presiede il Comitato di Coordinamento;
  - b) approva le richieste di acquisto di materiale bibliografico e documentale, ad eccezione di collane enciclopediche, abbonamenti a riviste e banche dati, sentito il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare pertinente;
  - c) relaziona al Senato Accademico in merito all'attuazione del programma annuale del Sistema Bibliotecario di Ateneo e ai contenuti del programma relativo all'anno successivo.
  - d) rappresenta il Sistema Bibliotecario di Ateneo nei confronti degli organi dell'Università e nei rapporti con l'esterno.

#### **Art. 7 - Coordinatore Amministrativo**

1. Il Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo è nominato dal Direttore Generale tra il personale di ruolo dell'area biblioteche di qualifica non inferiore alla D; dura in carica tre anni e può essere rinominato.
2. Il Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
  - a) cura la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo sulla base degli indirizzi del Comitato di Coordinamento;
  - b) coordina l'attività dei Responsabili delle Biblioteche del Sistema;
  - c) sovrintende alle operazioni di acquisizione, catalogazione, collocazione, conservazione e distribuzione del materiale bibliografico e documentale del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
  - d) assicura l'applicazione dei regolamenti interni e delle direttive adottate dal Comitato di Coordinamento.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è adottato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web dell'Università.